

REGIONE TOSCANA
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO
COMUNE DI PISA

PORTO TURISTICO "PORTO DI PISA"

REGOLAMENTO INTERNO DEL PORTO TURISTICO

SOMMARIO

<i>DEFINIZIONI E PREMESSE</i>	3
<i>NORME GENERALI</i>	4
Art. 1 - Oggetto dei regolamento	4
Art. 2 - Applicazione	4
Art. 3 - Modifiche dei regolamento	4
<i>NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' PORTUALE</i>	4
Art. 4 – Gestione delle attività portuali	4
Art. 5 – Contenuti dell'attività di gestione	4
Art. 6 - Direzione e Personale	5
Art. 7 - Compiti della Direzione e del Personale	5
Art. 8 - Pubblicità ed osservanza del regolamento	6
Art. 9 - Responsabilità dell'Utente	6
Art. 10 - Limiti di responsabilità	6
Art. 11 - Entrata ed uscita dal porto - navigazione in ambito portuale	7
Art. 12 – Documenti da esibire	7
Art. 13 - Manovre delle imbarcazioni	7
Art. 14 - Caratteristiche dei posti barca	8
Art. 15 – Responsabilità del Gestore del porto per le manovre delle imbarcazioni	8
Art. 16 - Norme relative agli ormeggi - Individuazione ed uso dei posti barca	9
Art. 17 – Registro delle imbarcazioni in transito	9
Art. 18 - Modalità d'ormeggio	9
Art. 19 - Bunkeraggio	10
Art. 20 - Collaborazione	10
Art. 21 - Stazionamento in sicurezza	10
Art. 22 - Manutenzione degli ormeggi	11
Art. 23 - Affondamento dell'unità	11
Art. 24 - Divieti	11
Art. 25 - Divieto di scarichi a mare	12
Art. 26 - Norme per i proprietari di animali	12
Art. 27 - Divieto di attività di commercio	12
<i>NORME RELATIVE AI SERVIZI</i>	13
Art. 28 - Servizi - Norme generali	13
Ad. 29 - Utenti in transito	13
Art. 30 - Cantiere e ditte esterne	13
Art. 31 – Servizi igienici	14
<i>NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI ED ALLA VIABILITA' INTERNA</i>	14
Art. 32 - Accesso pedonale	14
Art. 33 - Accesso e parcheggio veicoli	14
Art. 34 - Box auto	15
<i>NORME A TTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA</i>	16
Art. 35 - Servizio di vigilanza	16
Art. 36 - Condizioni meteomarine avverse	16
Art. 37 - Norme di sicurezza antincendio	16
<i>NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI</i>	17
Art. 38 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti	17
<i>SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA QUALITA' AMBIENTALE</i>	18
Art. 39 - Obiettivi di gestione	18
<i>NORME FINALI</i>	18
Art. 40 - Infrazioni al regolamento	18
Art. 41 - Controversie	18
Art. 42 – Entrata in vigore	18

DEFINIZIONI E PREMESSE

Per "**Proprietà**" si intende la Società proprietaria delle aree e intestataria della concessione demaniale marittima:

- Boccadarno Porto di Pisa S.p.A.;

Per "**Concessione Demaniale Marittima**" si intende l'atto formale repertorio n. 55362 del Registro Atti, fascicolo n. 252, stipulato in data 17 maggio 2010.

Per "**Gestore**" si intende il soggetto che provvede alla conduzione ed all'organizzazione della struttura portuale nonché alla sua manutenzione, ordinaria e straordinaria.

Per "**Utente**" si intende la persona fisica o giuridica che usufruisca in modo permanente e/o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno del porto, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area del porto..

Per "**Personale**" si intendono tutti i soggetti addetti alle attività di gestione e/o manutenzione del Porto. Per "**Direzione del Porto**" si intende l'organismo preposto alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione del Marina.

Per "**Competente Autorità Marittima**" o "**Autorità Marittima**" si intende la Capitaneria di Porto di Livorno.

Per "**Posto Barca**" s'intende lo specchio d'acqua prospiciente il pontile o la banchina a disposizione dell'Utente.

Per "**Pontile**" si intende la struttura interna al porto, realizzata su pali, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni e delimitata da cancello di accesso.

Per "**Banchina**" si intende la struttura interna al porto, delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni.

Per "**Canale di manovra**" si intende ogni canale interno al porto che consenta la manovra, il movimento delle imbarcazioni e l'accesso ai posti barca.

Per "**Cerchio di evoluzione**" si intende lo spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle imbarcazioni.

Per "**Imboccatura del porto**" si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto.

Per "Avamporto" si intende l'area circolare posta tra l'Imboccatura del porto e l'area destinata agli ormeggi.

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, redatto in attuazione delle clausole e prescrizioni contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Pisa e nella concessione demaniale marittima, disciplina e coordina le attività portuali, e quelle connesse, svolte all'interno del Porto Turistico Boccadarno Porto di Pisa.

Art. 2 - Applicazione

La Proprietà e gli Utenti sono obbligati all'osservanza del presente regolamento, delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima e delle norme generali in materia di navigazione da diporto, oltre alle condizioni contenute nell'atto di concessione demaniale marittima.

Art. 3 - Modifiche del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura della Proprietà, anche al fine di meglio assicurare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità del porto turistico, fermo restando che ogni modifica dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità Marittima.

NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' PORTUALE

Art. 4 - Gestione delle attività portuali

La Proprietà provvede alla gestione del porto direttamente e/o affidando tutti o parte dei servizi ad un soggetto terzo (Gestore) ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione, il quale dovrà effettuare la gestione anche secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell'atto di concessione demaniale marittima, nel Codice della Navigazione e nel relativo regolamento.

Art. 5 - Contenuti dell'attività di gestione

La Proprietà, direttamente o tramite il Gestore, cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- a) pulizia dello specchio acqueo interno ed esterna compresa nell'area in concessione;
- b) pulizia delle aree del porto e raccolta dei rifiuti, sia di bordo che di terra;
- c) servizi antinquinamento;
- d) interventi in condizioni di emergenza, adottando, d'intesa con la Autorità Marittima, ogni azione idonea a fronteggiare tale situazione;
- e) verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con la concessione demaniale marittima

- f) assegnazione di ormeggio alle unità in transito;
- g) assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
- h) servizio e assistenza radio VHF;
- i) servizio antincendio;
- j) servizi idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione;
- k) vigilanza sulle parti d'uso comune;
- l) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;
- m) illuminazione del Porto Turistico e mantenimento del segnalamento marittimo;
- n) servizio di rifornimento carburante;
- o) servizio di aspirazione acque di sentina ed acque nere;
- p) servizio meteorologico;
- q) controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima e delle condizioni contenute nella concessione demaniale marittima.

Art. 6 - Direzione e Personale

La Proprietà, direttamente o tramite il Gestore, incarica l'organismo preposto alla Direzione. Il Direttore può essere coadiuvato da un Segretario e/o da un vice Direttore.

Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione.

Il Personale indosserà una tenuta particolare o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.

Art. 7 - Compiti della Direzione e del Personale

La Direzione provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività, attinenti alla gestione, di cui all'art.5.

A tal fine il Direttore del Porto Turistico, pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale del porto, qualificato tale da apposito documento e riconoscibile dalla tenuta particolare stabilita dalla Direzione.

Tutti coloro che esercitano una attività professionale all'interno del porto turistico sono soggetti, nell'esercizio di tale attività, alla vigilanza della Direzione.

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell'ambito del porto, anche dalla Direzione e dal Personale.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni agli Utenti, che dovranno osservarle scrupolosamente.

Art. 8 - Pubblicità ed osservanza del regolamento

La Proprietà, direttamente o tramite il Gestore, provvede a dare pubblicità al presente Regolamento, lasciandone una copia a disposizione nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli Utenti dei porto sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato.

Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione curerà altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti del porto medesimo.

Art. 9 - Responsabilità dell'Utente

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Direzione.

Egli deve inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Tutte le unità che entreranno in porto dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi e per rischio contro gli incendi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione, che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata.

Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito del porto.

Art. 10 - Limiti di responsabilità

Il Gestore e la Proprietà non saranno responsabili per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e/o da terzi. Il Gestore e la Proprietà non rispondono altresì di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del porto e a bordo delle imbarcazioni, dei veicoli, nelle unità immobiliari del porto stesso.

Analogamente non rispondono di furti di Imbarcazioni, autoveicoli, motocicli, biciclette ed oggetti o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito del porto, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà.

NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE - STAZIONAMENTO

Art. 11 - Entrata ed uscita dal porto - navigazione in ambito portuale

L'entrata in porto è autorizzata solamente alle unità da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa. Eventuali unità in difficoltà o in avaria devono richiedere l'ausilio del porto che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata in porto e l'ormeggio.

L'entrata in porto a natanti che abbiano destinazione diversa da quella da diporto viene autorizzata solo in caso di forza maggiore, di particolari condizioni o pattuizioni con le Amministrazioni pubbliche.

Competenti ad autorizzare l'ingresso sono l'Autorità Marittima e/o la Direzione.

Durante le manovre di entrata ed uscita dal Porto e spostamenti nell'ambito del porto, le imbarcazioni devono:

- a. seguire la mezzeria del canale di accesso;
- b. tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre imbarcazioni;
- c. rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
- d. mantenere una velocità non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento (Reg. 6 ColReg, 72-legge 27.12.1977 n° 1085) e comunque non superiore a 3 nodi (5,5 km/h ovvero 1,5 m/sec.);
- e. dare la precedenza alle unità in uscita.

E' fatto divieto a tutte le imbarcazioni, natanti e tavole a vela di navigare nell'ambito portuale ed a meno di 300 metri dall'imboccatura con la sola propulsione a vela.

Le prove di velocità sono vietate entro 1000 mt. dall'entrata del porto.

Le unità in uscita dovranno prestare la massima attenzione ad eventuali unità in uscita o ingresso dal fiume Arno ed al rispetto delle regole di manovra – precedenza della ColReg.

Durante la navigazione notturna all'interno del porto è obbligatorio l'uso dei fanali come prescritto da ColReg.

Art. 12 - Documenti da esibire.

Ogni utente, successivamente all'ormeggio dell'imbarcazione nello specchio acqueo assegnato, dovrà:

- a) esibire copia dei documenti dell'imbarcazione dai quali risulti la proprietà ovvero la disponibilità dell'unità;
 - b) esibire i documenti di identità ed i recapiti del proprietario o del Comandante.
- b) consegnare copia della licenza e della abilitazione alla conduzione di unità da diporto in corso di validità;
- c) predisporre e consegnare un elenco delle persone autorizzate ad accedere all'imbarcazione ed all'utilizzo della stessa;

d) esibire e consegnare copia del certificato di assicurazione R.C., per danni a terzi e per rischio contro gli incendi.

Art. 13 - Manovre delle imbarcazioni

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento delle imbarcazioni, e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del porto o per disposizioni della Autorità Marittima.

In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia.

Art. 14 - Responsabilità del Gestore del porto per le manovre delle imbarcazioni.

1. La responsabilità del Gestore del porto è limitata ai danni provocati dal proprio personale con esclusione di quelli derivanti dall'utilizzo dei mezzi nautici in assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio.

2. Tali manovre vengono eseguite agli ordini e sotto la responsabilità del conduttore dell'imbarcazione assistita. In ogni caso nessuna richiesta di risarcimento, per danni alle imbarcazioni, cose e/o persone a bordo e negli spazi del porto, potrà essere avanzata nel caso siano derivanti da: eventi meteo-marini, incendio, atti di sabotaggio, atti vandalici, attentati ed eventi provocati da navi e/o imbarcazioni, di qualunque stazza, di proprietà di terzi.

Art. 15 - Caratteristiche dei posti barca

Nel Porto di Pisa sono previsti 354 posti barca, di cui: 5 sono lasciati a disposizione di natanti di transito; 2 sono a disposizione delle Autorità Pubbliche così come determinato con il piano degli ormeggi approvato con l'atto di concessione demaniale marittima e successive modifiche. Ogni variazione al piano degli ormeggi costituisce variante dell'atto di concessione demaniale marittima e la adozione resta vincolata all'esito del prescritto procedimento istruttorio.

Le unità degli utenti in transito, cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte del porto turistico riservata all'uso pubblico, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio sulla base delle tariffe vigenti, devono sostare fuori dalle ostruzioni portuali fino a quando non hanno ricevuto l'assegnazione del posto - se disponibile - e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all'atto dell'arrivo. Tale durata non può essere superiore a 72 ore, salvo comprovate esigenze e situazione di forza maggiore; non ricorrendo questa, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi riservati all'uso pubblico, le stesse unità potranno prolungare la sosta fino a quando tale disponibilità

sussiste.

Art. 16 - Norme relative agli ormeggi - Individuazione ed uso dei posti barca

I posti barca sono contrassegnati con numero indicante il pontile o banchina e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sul fronte di approdo in modo ben visibile.

I posti fissi o riservati sono elencati, con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del nome e delle dimensioni dell'imbarcazione, in apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione. Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.

Le imbarcazioni dovranno essere al massimo il 5% superiori in lunghezza e larghezza rispetto alla categoria di appartenenza, onde consentire un corretto ormeggio e non ostacolare il transito sui canali di accesso.

In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, previo invito all'Utente o ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio Personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferito il natante.

L'Utente ha piena disponibilità del posto barca assegnatogli e il Gestore provvede perché questo sia mantenuto libero anche in caso di prolungata assenza dell'Utente, sempre che quest'ultimo non abbia disposto diversamente (cessione temporanea, affitto, uso etc.); in tali casi l'Utente deve informare la Direzione.

Art. 17 - Registro delle imbarcazioni in transito.

Il Gestore del porto mantiene presso i propri uffici un apposito registro imbarcazioni in transito. Nel registro dovrà risultare il tipo d'imbarcazione, il proprietario, l'ora d'arrivo e di partenza ed il posto assegnato.

Art. 18 - Modalità d'ormeggio

E' vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore in tutta l'area portuale. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte ed alle catenarie appositamente predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

E' vietato ormeggiarsi con le cime di salpamento delle catenarie. L'ormeggio deve essere effettuato con cime e cavi propri, autoaffondanti, di diametro adeguato ed in ottimo stato, da assicurare alle catenarie. Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto. Si consiglia altresì l'uso dei copriparabordo.

E' vietato mantenere sporgenze di bordo,

L'ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione del porto.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata, in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

Di notte le passerelle devono essere convenientemente illuminate.

La Direzione del Porto può disporre d'ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

Art. 19 – Bunkeraggio

L'attività di bunkeraggio per le imbarcazioni di dimensione superiore ai 24 metri può essere effettuata previo appuntamento con la Direzione del Porto.

È assolutamente vietato il rifornimento in banchina con taniche.

Art. 20 - Collaborazione

L'Utente, il suo equipaggio o il custode di un natante non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Art. 21 - Stazionamento in sicurezza.

Tutte le unità che entrino nel porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalla competente Autorità Marittima,

La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dal porto, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode.

Qualora sia notato che una unità si trovi in stato abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l'Utente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

E' vietato mettere in moto le eliche con l'unità ormeggiata.

E' vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie. Nel caso in cui la Direzione autorizzi il mantenimento in moto i motori principali l'unità deve essere munita di adatti ripari degli orifizi esterni per lo scarico di acque di raffreddamento in modo da evitare la

proiezione verso altre unità.

E' vietato il carenamento con sbandata.

È obbligatorio approvvigionare energia elettrica esclusivamente dalla colonnina di servizio. È fatto assoluto divieto l'uso di generatori di corrente di bordo e di terra.

Art. 22 - Manutenzione degli ormeggi

Nel caso che il Gestore disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, la Direzione disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.

Art. 23 - Affondamento dell'unità

Qualora una unità affondi dentro il porto, l'avamposto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione del Porto, previo nulla-osta della Autorità Marittima.

Art. 24 - Divieti

E' fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.

È fatto divieto assoluto di evoluzione nell'Avamposto.

E' fatto assoluto divieto di imbracare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.

E' fatto assoluto divieto di lavare le imbarcazioni con acqua potabile. Per tale uso può essere utilizzata solamente l'acqua non potabile erogata dalle colonnine di distribuzione.

All'interno del porto è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.

Sono vietati l'uso di motorette e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

Tutti i lavori che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, devono essere effettuati in aree dedicate; salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione.

Nelle acque del porto ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

E' vietato altresì immergersi - in prossimità delle imbarcazioni - per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto ed autorizzato dalla Direzione, previo nulla osta dell'Autorità Marittima.

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio.

E' vietato sporcare i pontili per lavorazioni o pitturazioni.

E' vietato fare docce sui pontili e sulle banchine.

E' vietato lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili.

E' proibito lavare autovetture all'interno dell'area portuale.

In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l'area interessata, a spese dell'Utente responsabile.

Le imbarcazioni ormeggiate devono essere mantenute in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo.

I trasgressori dei divieti di cui ai precedenti commi saranno sanzionati con una somma di 200 Euro, ed obbligati a corrispondere al Gestore i danni eventualmente causati dalla loro condotta.

È vietato l'uso di radar in porto.

Art. 25 - Divieto di scarichi a mare

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di acque di lavaggio delle barche, di detriti o altro nell'ambito del porto, sia in acqua che sulle banchine, sui moli, sui pontili.

Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui il porto è dotato, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi.

I rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dalla Direzione e con l'ausilio del Personale ed in accordo con le norme in materia.

Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo.

I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico a mare di rifiuti liquidi e solidi, saranno sanzionati dalla Direzione con una somma di 500 Euro, e denunciati per scarico non autorizzato alla competente autorità.

È fatto obbligo per tutti i comandanti di conferire i rifiuti solidi prima della partenza.

Art. 26 - Norme per i proprietari di animali

All'interno del porto gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco, e purché tenuti al guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell'ambito del porto possa arrecare molestia e disagio agli Utenti dello stesso. I proprietari dovranno provvedere a rimuovere sporcizia ed escrementi prodotti dai loro animali.

I trasgressori le presenti norme saranno multati di 200 Euro.

Art. 27 - Divieto di attività di commercio

E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, pubblicitaria, professionale o artigianale nell'ambito del porto turistico, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, che non rientri

tra quelle attinenti all'esercizio del porto stesso e predisposte ed autorizzate dalla Proprietà nelle aree appositamente destinate allo scopo.

NORME RELATIVE AI SERVIZI

Art. 28 - Servizi - Norme generali

Il Gestore rende i servizi di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Gli Utenti, siano essi fissi o in transito, potranno usufruire dei predetti servizi come di ogni altro servizio predisposto dal Gestore, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe stabilite dal Gestore.

Per i titolari dei posti barca riservati, il Gestore, a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura all'Utente dell'acqua potabile e non potabile, dell'energia elettrica, nonché l'allacciamento telefonico, se richiesto, con la maggiorazione del costo per le spese di distribuzione.

Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 del Codice Civile.

In caso di mancato pagamento da parte degli Utenti dei corrispettivi per i succitati servizi, il Gestore, e per suo conto la Direzione del porto, avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'Utente; se trattasi di Utente di posto riservato, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per la fornitura di carburanti ed affini, nonché per le prestazioni di conforto, per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi medesimi.

Art. 29 - Utenti in transito

Gli Utenti di transito potranno usufruire dei servizi descritti, come ogni altro servizio predisposto dal Gestore, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe approvate dall'Autorità Marittima.

Art. 30 - Cantiere e ditte esterne

Per le prestazioni di assistenza, riparazione e raddobbo dei natanti Boccadarno Porto di Pisa S.p.A, si avvale di cantieri convenzionati.

In casi particolari, e su richiesta dell'Utente interessato, la Direzione può autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto, anche da parte di altre Ditte che abbiano i requisiti di Legge.

E' comunque vietato l'ingresso nel porto di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.

Il Gestore rimane comunque estraneo ai rapporti che intercorrono esclusivamente fra le parti.

Art. 31 - Servizi igienici

I servizi igienici dislocati nel corpo delle dighe, lungo la passeggiata e presso il borgo, sono di uso esclusivo degli Utenti dei posti barca. Per ogni gruppo di servizi viene predisposto un servizio igienico pubblico, accessibile anche ai disabili.

NORME RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI ED ALLA VIABILITA' INTERNA

Art. 32 - Accesso pedonale

Tutti i percorsi pedonali del porto, il borgo commerciale e le banchine sono di accesso ed uso pubblico. L'accesso ai pontili è vietato al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica e di riservatezza e comfort dei clienti, titolari di posto barca, con la fruizione pubblica degli spazi portuali.

L'accesso pubblico alle banchine è consentito dalle ore 9.00 alle ore 21.00.

Per motivi di sicurezza, è vietato l'accesso al coronamento delle dighe di sopraflutto e sottoflutto, nonché alle scogliere che ne costituiscono la mantellata.

Art. 33 - Accesso e parcheggio veicoli

La velocità massima degli autoveicoli, dei motocicli e delle biciclette, non può superare i 15 km/h, e comunque dovranno essere rispettate le norme di precedenza ed attenzione nella guida del veicolo, nonché le indicazioni della segnaletica stradale interna, orizzontale e verticale, .

Il punto di accesso degli autoveicoli è situato presso il molo nord del porto, dove il Personale esercita il controllo accessi.

L'ingresso sud del porto, normalmente chiuso agli automezzi, può essere aperto per l'accesso dei soli mezzi di soccorso e di quelli espressamente autorizzati dalla Direzione.

L'accesso veicolare all'interno del porto è consentito:

1. ai titolari dei posti auto;
2. ai dipendenti della Proprietà e del Gestore;
3. alle autorità pubbliche;
4. a tutti coloro che sono espressamente autorizzati dalla Direzione, in ragione della disponibilità di posti-auto;
5. ai clienti degli esercizi e delle attività produttive del porto, in ragione della disponibilità di posti auto;
6. a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico, di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione.

A tutti gli autorizzati di cui ai punti precedenti, sarà rilasciato apposito contrassegno, che deve essere tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo.

Tutti gli Utenti del porto, per depositare persone o bagagli, possono accedere con la propria autovettura, rimorchio ed altro veicolo trainante, al punto più vicino all'imbarcazione o all'immobile interessati, appositamente indicato dalla Direzione.

Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone loro destinate per il parcheggio,

Il traffico veicolare all'interno del porto deve svolgersi, esclusivamente, per gli itinerari e nelle sedi indicate dall'apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale.

All'interno del porto sono riservati, agli Utenti dei posti barca, i posti, numerati, delimitati da segnaletica orizzontale di colore bianco. A ciascuna autovettura è assegnato un posto fisso.

Al titolare del posto fisso del parcheggio viene consegnato un contrassegno portante il numero del posto medesimo.

Presso la Direzione è tenuto apposito registro, nel quale sono elencati numericamente i posti macchina, con l'indicazione del nominativo degli Utenti ai quali sono riservati.

Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato.

Disposizioni analoghe a queste valgono nel caso che nel porto siano istituiti parcheggi riservati ai motoveicoli ed ai rimorchi speciali per imbarcazioni.

Oltre ai parcheggi di cui sopra, il Gestore istituisce parcheggi a tempo, le cui aree sono indicate da apposita segnaletica verticale (posti di uso pubblico).

I posti di uso pubblico, destinati alla sosta temporanea dei visitatori esterni e dei fornitori, sono delimitati da segnaletica orizzontale blu.

Allorché vengano superati i limiti di tempo concesso per la sosta, e comunque quando gli automezzi siano trovati in zona non consentita, oppure parcheggiati in modo improprio, la Direzione provvederà alla rimozione a spese dei proprietari o il blocco delle ruote con ganasce.

La rimozione forzata o il blocco dell'autovettura saranno effettuate senza preavviso alcuno, a cura della Direzione ed a mezzo del proprio Personale.

Gli automezzi ed i veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio, sito nel comprensorio di Boccadarno Porto di Pisa SpA oppure presso autorimesse esterne all'area portuale, a spese del proprietario per quanto attiene sia al trasporto che al deposito.

Art. 34 - Box auto

Gli Utenti dei box auto dovranno conservare gli stessi in ottimo stato di mantenimento e decoro, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie all'interno dei box.

Il Gestore cura la manutenzione delle serrande di chiusura dei box auto e delle facciate esterne. E' vietata l'affissione sulle serrande di cartelli o insegne.

Sono vietati: la pitturazione delle serrande, anche sulle facce Interne, la loro manomissione, il loro smontaggio, anche parziale.

L'Utente deve usare l'unità a sua disposizione esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla Legge, e che comunque possano arrecare disturbo ai vicini.

NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA

Art. 35- Servizio di vigilanza

La Direzione provvede all'espletamento di un servizio di controllo e gestione delle emergenze, attivo 24 ore su 24, ed esteso a tutta l'area portuale, espletata attraverso terminali e telecamere a circuito chiuso con guardia.

Art. 36 - Condizioni meteomarine avverse

In ottemperanza alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza, istituita presso la Capitaneria di Porto, la Direzione, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei visitatori, all'avverarsi di particolari condizioni meteomarine, si riserva facoltà di chiudere l'accesso alle banchine delle dighe ed ai pontili.

Art. 37 - Norme di sicurezza antincendio

Il Gestore ha cura di predisporre una appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato, nel rispetto delle clausole accettate con l'atto di concessione demaniale marittima,

In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo;
- 2) prima della messa in moto del motore a benzina l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- 3) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;

- 5) il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nel porto; è assolutamente vietata, nell'ambito del porto, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualunque altro sistema; in caso di assoluta necessità -- mancanza completa di carburante, impianti in riparazione etc. - l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;
- 6) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- 7) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 8) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi più rapidi possibile, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio, e, se possibile, anche il telefono.

In particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli Interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali;

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 38 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

Presso le banchine, alla radice dei pontili e negli appositi spazi individuati dalla Direzione, sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

La Direzione promuove la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per la raccolta del vetro, della plastica e delle lattine, della carta, delle batterie esaurite.

E' fatto obbligo agli Utenti di recapitare i rifiuti prodotti sulle imbarcazioni presso gli appositi contenitori. E' vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina, dei pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti, residui di lavorazioni,

E' fatto obbligo per il gestore dell'area del cantiere navale, i gestori del servizio di rifornimento carburante e gli artigiani in genere, a conferire gli olii usati e quant'altro previsto dalla normativa di settore, nonché a smaltire i rifiuti speciali, nei modi previsti dalla legge.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA QUALITA' AMBIENTALE

Art. 39 - Obiettivi di gestione

Il Gestore promuove e mette in atto tutte le misure procedurali atte a garantire il rispetto dei requisiti del sistema di gestione ambientale e di gestione della qualità volte alla definizione, al controllo ed al miglioramento delle performances di servizio ed ambientali.

NORME FINALI

Art. 40 - Infrazioni al regolamento

Le infrazioni al regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che, in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, il Gestore potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, applicare le sanzioni previste espressamente dal presente Regolamento, e l'eventuale allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito.

Art. 41 - Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nella esecuzione del presente Regolamento per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta all'esame ed alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetteranno le funzioni di Presidente, di comune accordo tra i medesimi, o, in difetto, del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio. Gli Arbitri giudicheranno in via di equità ed anche in veste di amichevoli compositori e con dispensa da formalità e la loro pronuncia sarà non impugnabile. Per ogni altra controversia non riconducibile all'Arbitrato di cui sopra, resta competente esclusivo il Tribunale di Pisa.

Art. 42 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore ed acquista efficacia dal momento della sua approvazione definitiva da parte dell'Autorità marittima e del Comune di Pisa a norma di quanto stabilito all'art. 19 della Concessione demaniale marittima stipulata tra il Comune di Pisa e la Boccadarno Porto di Pisa s.p.a. il 17 maggio 2010.